



# COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 6

SEDUTA DEL 28.05.2015

**OGGETTO: TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **17.30**, nella residenza comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il consiglio comunale, sotto la presidenza del dott. David Saisi, nella sua qualità di sindaco e con la partecipazione del segretario generale dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 11 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 consiglieri, come segue:

1 - DAVID SAISI	Presente	10 - MARIA STELLA ADAMI	Presente
2 - DINO PONZIANI	Assente	11 - ANTONELLA PELLEGRINOTTI	Presente
3 - MAURIZIO BACCHINI	Presente	12 - MAURO POLI	Presente
4 - LARA BARBI	Presente	13 - DANIELE VENTURINI	Presente
5 - ANNA LORENZI	Presente		
6 - MARIA PAOLA SIMI	Presente		
7 - SILVIA SIMONINI	Assente		
8 - RICCARDO RIGALI	Presente		
9 - ELEONORA VANNUCCI	Presente		

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Raffaella Rossi e Serena Da Prato.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello statuto comunale,

**IL PRESIDENTE**

Dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del responsabile del settore finanziario, procede al suo esame;
- si da atto che i presenti sono n. 12, essendo entrato, dopo l'appello, il consigliere Dino Ponziani;
- introdotto dal presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
  - o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
  - o l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
  - o TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
  - o TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
  - o IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle categorie A1, A8, A9.
- Dato atto che l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre istitutivo della TARES.
- Preso atto della suddivisione per "argomenti" dei commi dell' art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:
  - o commi da 639 a 640, istituzione IUC (imposta unica comunale);
  - o commi da 641 a 668, TARI (componente tassa sui rifiuti);
  - o commi da 669 a 681, TASI (componente tributo servizi indivisibili);
  - o commi da 682 a 705, disciplina generale componenti TARI e TASI, salvaguardia disciplina dell'IMU.
- Considerato in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della citata legge 147:
  - comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina tra l'altro, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI):
    - o i criteri di determinazione delle tariffe;

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE o di altri analoghi criteri stabiliti dal consiglio per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obbiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie di cui l'attività viene svolta;
- comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità componente a norma delle leggi vigenti in materia;
- comma 688 - Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ... Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Conferenze Stato - Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità di rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze;
- comma 689 - Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- comma 690 - La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 691 - I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di

cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo;

- comma 692 - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 27.08.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) e sue componenti: tassa sui rifiuti (tari), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta municipale propria (IMU).
- Richiamata altresì la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 28.05.2015, con la quale è stato approvato il piano finanziario 2015 per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI).
- Considerato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- Accertato che la tariffa TARI di nuova istituzione è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base degli stessi criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, già utilizzati per determinare le misure tariffarie della TARES e che tali criteri, come di seguito riassunti, consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
  - la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
  - la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
  - le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
  - la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
  - la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
  - la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, secondo la tipologia di attività svolta;
  - la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione.
- Dato atto che:
- al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2015, secondo il metodo normalizzato appena citato, deve ovviamente farsi riferimento ai dati esposti nell'apposito piano finanziario per l'anno 2014, formato ai sensi dall'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, già approvato con integrazioni da parte del consiglio comunale;
  - la tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$ST_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

*ST<sub>n</sub> = totale delle entrate tariffarie di riferimento*

*CG<sub>n-1</sub> = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente*

*CC<sub>n-1</sub> = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente*

*IP<sub>n</sub> = inflazione programmata per l'anno di riferimento*

*X<sub>n</sub> = recupero di produttività per l'anno di riferimento*

*CK<sub>n</sub> = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento*

- le tariffe determinate per l'anno 2015 secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 sono indicate nel prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, dove sono riportati:
  - i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze

domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai criteri indicati all'interno del medesimo prospetto:

- i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici già a ruolo TARES;
- i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto.

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti medi forniti dal D.P.R. 158/99;

- a. i coefficienti adottati per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  per le utenze domestiche e dei coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  per le utenze non domestiche);
- b. i costi unitari fissi e variabili ( $Q_{uf}$  e  $Q_{uv}$ ) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  (utenze domestiche) e  $K_c$  e  $K_d$  (utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti  $K_a$  sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli  $K_b$ , previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto d.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nelle misure minime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie ed in particolare quelle più numerose. Riguardo ai coefficienti  $K_c$  e  $K_d$ , previsti dal d.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione riscontrata nel comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. Si precisa al riguardo che i criteri utilizzati per la determinazione dei coefficienti di riferimento rimangono invariati rispetto a quanto già stabilito in sede di determinazione delle tariffe (TARES) per gli anni precedenti.

Si dà atto che il prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del d.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non

domestiche, nonché con l'individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile;

c. le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi del servizio, ai coefficienti di ripario e ai costi unitari fissi e variabili.

- Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014) che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 31 marzo 2015.
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015) che dispone l'ulteriore differimento del termine al 31 maggio 2015.
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015) con il quale, da ultimo, il termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 viene ulteriormente differito al 30 luglio 2015.
  
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- Visto il d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

## D E L I B E R A

1. LE PREMESSE, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) a valere per l'anno 2015, come individuate secondo il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal piano finanziario già approvato con deliberazione del consiglio comunale nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.

4. DI STABILIRE che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
5. DI DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo dei medesimi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla data della sua esecutività, e, comunque, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015.
7. DI DARE ATTO che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dei servizi finanziari, rag. Manuela Torelli, e che alla stessa sono stati attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
8. DI PRENDERE ATTO che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

- Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal consiglio comunale, avendo ottenuto su:

n. 12 presenti, n.8 votanti e n. 4 astenuti (Maria Stella Adami, Antonella Pellegrinotti, Mauro Poli, Daniele Venturini)

n. 8 voti favorevoli, resi in forma palese;

Il presidente, ne fa analoga proclamazione;

- Quindi;
- Stante l'urgenza;

n. 12 presenti, n. 12 votanti

n. 12 voti favorevoli, resi in forma palese;



## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**COMUNE DI GALLICANO  
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**OGGETTO: TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2015 -  
APPROVAZIONE.**

---

**UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, li 26.05.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag.Manuela Torelli

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, li 26.05.2015

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  
Rag.Manuela Torelli

Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale.

**IL PRESIDENTE**

Dott.David Saisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Silvana Citti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo pretorio del comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, .....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Lì,.....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO**

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....

**COMUNE DI GALLICANO**

N. .... Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal ..... al .....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO**

Dott.ssa Carolina Gragnani

.....